

Relazione particolareggiata dell'OCC ex artt. 67 ss. Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza

Tribunale Napoli

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Avv. Maurizio Rossi

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
I Diritti del Debitore

GESTORE DELLA CRISI: avv. Elio Errichiello

➤ **Premessa**

Il sottoscritto avv. Elio Errichiello, C.F. RRCLEI90P08F839T, con studio in Napoli (NA) alla Via Tasso 169, è stato nominato dall'OCC I Diritti del Debitore – San Giorgio a Cremano, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi degli artt. 67 ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata in atti dall'avvocato Maurizio Rossi con studio in Napoli alla Via VANNELLA GAETANI, 27 Fax. 0812140077 PEC mauriziorossi1@avvocatinapoli.legalmail.it;

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:

a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;

b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;

c) non è legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

d) non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);

e) non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;

Una volta ricevuto e accettato l'incarico, il sottoscritto provvedeva a darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante (doc. 2).

Per veniva risposta dal Comune di Napoli – servizio Tari in data 19.7.2022 con indicazione della posizione creditoria relativa alla Tari/Tares (doc. 5), che però risulta intanto trasferita ad Ader e iscritta a ruolo (doc. ..).

Non perveniva risposta da altri Enti.

Veniva inviata altresì richiesta di precisazione del credito alle società emergenti dall'archivio

della centrale rischi, ossia Unicredit, Agos e Consumer Three (doc. ..).

Inoltre tale situazione debitoria è stata ricostruita dalla consultazione con la parte e da documenti forniti sempre dalla parte debitrice, nonché dalle indagini del sottoscritto, in quanto risulta il sottoscritto Gestore verificava altresì le risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia (doc. 61), mentre veniva inoltrata richiesta al Crif (doc. 50), che ancora non ha fornito riscontro.

Quanto al possesso dei requisiti necessari per attivare la procedura in esame, in seguito agli incontri tenuti con i debitori e il loro difensore, nonché in base alle dichiarazioni rilasciate e agli accertamenti effettuati, la parte debitrice ha esposto che:

- Parte ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla lettera c) art. 2 d.lgs 14/2019, cui intende porre rimedio;
- sussistono per parte ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 67 e ss. d.lgs 14/2019 ed in particolare:
 - non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
 - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento;
 - non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
 - ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale;
 - possiede quindi i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 d.lgs 14/2019 per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

➤ **Contenuti obbligatori della relazione ai sensi dell'art. 68, co. 2, del Codice della crisi d'impresa**

Ciò posto, ai sensi dell'art. 68 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il sottoscritto con la presente espone la propria relazione particolareggiata che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

a) Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

Le cause dell'indebitamento sono descritte nel ricorso presentato dal debitore, legate alla sottoscrizione di contratti di finanziamento cui il debitore non ha potuto fare fronte a seguito del mutamento delle condizioni familiari e lavorative.

Come si legge nel ricorso:

I finanziamenti Unicredit ed Agos venivano richiesti dal ricorrente per far fronte alle esigenze della sua famiglia e in un periodo in cui era regolarmente assunto ed il suocero convivente contribuiva con la sua pensione alle spese familiari.

La situazione economica del ricorrente è peggiorata prima a seguito del suo licenziamento nel 2020 e poi del decesso del suocero nel 2021.

Questi eventi hanno comportato l'impossibilità del ricorrente di provvedere al regolare pagamento dei ratei dei finanziamenti mensilmente dovuti.

Dunque, l'istante non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non ha dolosamente o colposamente causato il suo indebitamento.

Di contro, occorre fare alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto, semmai, dall'istituto di credito per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che *prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.*

Pertanto, il giudizio di meritevolezza del Giudicante non potrà prescindere da un bilanciamento delle diverse posizioni di forza e professionalità tra istituto finanziario e consumatore e del correlato squilibrio contrattuale tra le parti.

Rammentiamo che *"La valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori è elemento idoneo a rafforzare a monte l'affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento, ed a valle il giudizio del*

Tribunale in ordine alla colpevolezza dell'indebitamento" (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza del 21/12/2018).

Nel caso di specie, risulta che l'ultimo dei contratti erogati da Unicredit n. 9562677 sia stato concesso in violazione del merito creditizio, visto che le rate che già gravavano sullo stipendio del debitore non consentivano la concessione di altro credito, e ciò ha colpevolmente aggravato l'indebitamento del debitore, poiché la somma massima erogabile era inferiore a quella erogata, secondo quanto emerge dal calcolo effettuato con l'ausilio del software predisposto dall'ODCEC Roma (doc. da 62 a 68).

Nei confronti dei creditori che non abbiano rispettato il merito creditizio e che hanno quindi colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento si applica l'art. 69, co. 2, CCII secondo il quale *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*.

b) Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Di seguito la narrazione del perché il debitore è non è riuscito ad onorare gli impegni finanziari sottoscritti, così come contenuta nel ricorso:

Attualmente l'unica fonte di reddito del ricorrente è il suo stipendio che, con indennità e straordinari, è di circa 1.500 euro netti mensili.

Tutti gli eventi sopra indicati hanno inciso notevolmente sul benessere della famiglia e, oggi più che mai, pesano in maniera decisiva, comprimendo i più elementari diritti.

Tale situazione di perdurante squilibrio finanziario ha destabilizzato in modo serio e duraturo l'intera gestione familiare, al punto che il ricorrente non è più in grado di sostenere, senza difficoltà, finanche le spese mediche specialistiche di primaria necessità per sé e per la propria famiglia.

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dalla ricorrente è reale ed è dimostrata dai seguenti elementi:

Composizione del nucleo familiare (cfr. certificato stato di famiglia): il nucleo familiare si compone di 3 persone, il ricorrente, la moglie ed il figlio diversamente abile (invalido al 100% e titolare di indennità di accompagnamento)

Oltre al sig. Serio, l'unico altro membro della famiglia a lavorare è la moglie come collaboratrice domestica per poche ore alla settimana per un importo mensile di circa € 200,00.

Il Serio non è proprietario di beni immobili o di altri mobili registrati oltre ad un'automobile immatricolata nel 2007.

B) Le spese mensili del nucleo familiare comprendono:

Canone di locazione	€ 592,00
Condominio	€ 38,50
Utenze varie:	€ 130,00
c.ca	

<i>UTENZA FASTWEB</i>		30,87 €
<i>CONSUMI IDRICI</i>	93 € TRIMESTRE	31 €
<i>CONDIMINIO</i>		38,50 €
<i>UTENZA ILLUMIA</i>		30,00 €

Spese mediche e varie	€ 50,00
Spese per gasolio e pedaggio tangenziale per recarsi da casa al luogo di lavoro (aeroporto)	€ 150,00
Assicurazione autovettura	€ 96,17 (1.154,06 € l'anno)
Tassa rifiuti soli urbani	€ 28,00 (336€ all'anno)
Spese relative al vitto	€
300,00.	
Tot.	€ 1.385,67

C) A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi e dai cedolini paga del ricorrente è la seguente: il reddito netto dell'istante è di circa 1.500 euro al mese (e costituisce la principale fonte di sostentamento della famiglia), il reddito della moglie è di circa 200 euro al mese (e quindi garantisce solo un minimo contributo al bilancio familiare), l'indennità percepita dal figlio disabile è di circa 900,00 euro al mese (ma viene impiegata interamente per una persona che presta assistenza domiciliare e nelle spese mediche a lui destinate).

Pertanto, considerando il reddito mensile (circa 1.500,00 netti) e le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, l'istante intende mettere a disposizione dei creditori una liquidità mensile di 200,00 euro.

Ciò posto, si esamina del dettaglio la situazione debitoria del ricorrente, al fine di comprendere lo stato di sovraindebitamento in cui versa.

Si trascrive l'elenco dei creditori e dei debiti del ricorrente, che si precisa sono stati dichiarati e sottoscritti dallo stesso ricorrente:

Elenco Creditori	Cause di prelazione	Importo totale da restituire	Quota del debito in capo al ricorrente
Kruk Italia srl (acquisto da Unicredit)	chirografo	€ 64.230,50	100%
Agos Ducato	chirografo	7.435,61 €	100%
Agenzia delle Entrate Riscossione	Privilegio generale mobiliare 2752 c.c.	1.156,09 €	100%

Quanto all'attivo, si riporta quanto dichiarato dal debitore e risultante dagli atti depositati.

Il debitore non è proprietario di immobili (doc. ..).

Gli unici altri beni rilevanti sono una liquidità su c.c. postale di circa 126 euro (doc. ..) che si ritiene siano somme utili per le spese familiari e un'autovettura Ford Focus tg. EK540XY, il cui valore secondo ACI sarebbe di 1.500 euro (**doc. 30**).

c) Valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

La parte debitrice ha prodotto e allegato ampia documentazione al fine di dimostrare la propria situazione patrimoniale e debitoria, allegandola al ricorso intende accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con la modalità del concordato minore.

La cospicua documentazione appare attendibile, consentendo di ricostruire sia la posizione patrimoniale - in particolare attraverso le visure personali e catastali e gli estratti conto - sia la

posizione debitoria, attraverso gli estratti dell'agenzia delle Entrate riscossione con l'elenco delle cartelle, e l'ampia documentazione relativa ai vari finanziamenti e alle relative procedure giudiziarie avviate dai creditori.

La debitoria è stata comunque accertata anche attraverso l'interlocuzione diretta del Gestore con gli Enti creditori, come sopra descritta.

L'attendibilità e completezza della documentazione è stata vagliata anche alla luce dei criteri previsti dall'art. 67 co. 2 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza secondo cui:

"La domanda e' corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute edelle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia".

Ebbene rispetto a tali indicazioni, il Gestore rileva che:

- Quanto al punto a) è stato allegato l'elenco dei creditori e delle somme dovute sottoscritto dal debitore;
- Quanto alla lettera b), è stato allegato un elenco dei beni, visto che il patrimonio consiste in un unico bene mobile registrato, un'auto del 2007 e non vi sono altri beni di rilievo;
- Quanto alla lettera c), parte ricorrente dichiara l'inesistenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- Quanto alla lettera d), sono allegati in atti le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- Quanto alla lettera e), la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa si rinviene nei verbali di incontro col debitore, in alcune ricevute di utenze allegare, nonché nel corpo del ricorso si ipotizza quale sia la spesa media familiare, anche in base all'attuale reddito del debitore.

d) Indicazione presumibile dei costi della procedura.

La procedura prevede come costo il compenso dell'OCC.

Tali costi sono contenuti nel preventivo allegati al Piano (doc. 49 e 51), e precisamente la proposta formulata prevede la soddisfazione integrale:

- in prededuzione ai sensi dell'art. 6 CCII, come modificato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (in G.U. 01/07/2022, n.152), del compenso spettante all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento per l'importo, comprensivo di IVA ed accessori pari ad euro 5.000,00.

In caso di omologa del Piano le spese della procedura sarebbero quindi solo quelle sopra

esposte.

Nel caso di rigetto della proposta, ove fosse necessario chiedere la conversione in liquidazione del patrimonio, occorrerebbe rettificare i costi della procedura poiché andrebbero aggiunti i compensi dovuti all'OCC e al Gestore per la fase di liquidazione.

➤ **Esposizione della proposta**

❖ **La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;**

Il Piano con le relative rate e le scadenze per i pagamenti ai singoli creditori viene riportato nel ricorso, dove viene riportato sia l'importo destinato a ogni creditore sia le modalità del pagamento rateale.

Il Piano è basato sull'offerta di una rata pari a 200 euro per la durata di 7 anni, ossia per un totale di 16.800,00 euro.

La rata pari a 200,00 euro pare quella effettivamente sostenibile dal debitore, stante che sul suo stipendio pari a circa 1.500,00 euro mensili gravano le spese per il mantenimento del nucleo familiare, come sopra già quantificate.

La proposta formulata prevede la divisione dei creditori in 3 classi, ossia 1) prededucibili, 2) privilegiati mobiliari; 3) chirografari, basando la percentuale di soddisfazione sulla base della garanzia che assiste ciascun credito e sul raffronto con l'alternativa liquidatoria.

1) Creditori prededucibili

La proposta formulata prevede la soddisfazione integrale:

- in prededucazione ai sensi dell'art. 6 CCII, come modificato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (in G.U. 01/07/2022, n.152), del compenso spettante all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento per l'importo, comprensivo di IVA ed accessori pari ad euro 5.000,00 dalla data di omologa del concordato;

2) Creditori privilegiati mobiliari

I creditori con privilegio mobiliare vengono soddisfatti in via preferenziale rispetto alle somme ottenibili in caso di alternativa liquidatoria, ossia nel caso di liquidazione della quota dello stipendio del debitore eccedente le sue necessità di sostentamento, per un tempo di 3 anni, pari all'attuale durata della procedura di liquidazione controllata del patrimonio secondo il CCII, e sull'eventuale ricavato dell'esecuzione sull'autovettura di proprietà del debitore.

Per l'auto si è ipotizzato che vista la valutazione da parte di ACI di 1.500 euro non vi sia alcuna prospettiva di utile realizzazione in sede esecutiva.

Quanto allo stipendio, se si ipotizza una trattenuta pari a un quinto per 3 anni, e visto che la busta paga netta è pari a circa 1500 euro mensili, l'alternativa liquidatoria è pari a euro 10.800,00.

Gli unici crediti muniti di privilegio mobiliare sono quelli contenuti nelle cartelle di ADER, dotati del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 c.c..

Rispetto a tali creditori l'alternativa liquidatoria sul patrimonio mobiliare risulta capiente, quindi ne viene offerto il pagamento integrale. L'importo del credito di ADER è pari a 1.156,09 € e verrà pagato integralmente, in coda ai creditori prededucibili.

3) **Creditori chirografari**

Poiché il valore del patrimonio non è capiente per soddisfare integralmente i creditori, essi comunque non potrebbero avere una migliore soddisfazione nell'alternativa liquidatoria, poiché esclusa la macchina e lo stipendio, non vi sono altri beni nel patrimonio dei ricorrenti sufficienti a garantire la soddisfazione dei crediti.

In sintesi, in caso di alternativa liquidatoria, Ader riuscirebbe a soddisfarsi integralmente, ma gli altri creditori resterebbero totalmente o parzialmente insoddisfatti.

L'importo offerto è pari a 10643,91 € e verrà pagato in coda ai creditori privilegiati.

Anche in questo caso, risulta sussistere la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, poiché in sede liquidatoria tali crediti non potrebbero ricevere una migliore soddisfazione a causa dell'incapienza del patrimonio.

Il prospetto dei creditori chirografari o degradati a chirografari viene riportato nella seguente tabella:

Elenco Creditori	Importo totale da restituire	Quota offerta	OF-FERTA
Kruk Italia srl (acquisto da Unicredit)	€ 64.230,50	14.85%	9539.51 €
Agos Ducato	7.435,61 €	14.85%	1104.33 €
TOT.	71.666,11	14.85%	10643.91

Per tali crediti viene prevista una percentuale di soddisfazione pari al 14.85%, che comporta un importo finale mostrato nell'ultima colonna della tabella in alto.

Essi verrebbero pagati in rate di 200 euro ciascuna, a decorrere dal saldo delle somme dovute ai creditori muniti di privilegio superiore e appartenenti alle classi 1 e 2.

➤ **Verifica del merito creditizio ai sensi dell'art. 68, co. 3, del Codice della crisi d'impresa**

Ai sensi dell'art. 68, co. 3, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza "L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore".

Secondo il vademecum pubblicato dall'Ordine dei commercialisti di Roma, gli elementi da considerare per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;
- scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare - 1,57 per 2 componenti - 2,04 per 3 componenti - 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di

un valore pari ad 1.

□ assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

Il calcolo è stato effettuato sui tre contratti stipulati con Unicredit (4060236, 7935659 e 9562677) da cui deriva il credito poi acquistato da Kruk. Non è stato invece possibile effettuare il calcolo sul contratto con Agos poiché rispetto a tale credito è stata consegnata solo la richiesta di pagamento della società, ma non il contratto e il piano di ammortamento, e la società stessa non ha risposto alla richiesta di informazioni inviata a mezzo pec dal sottoscritto Gestore.

Ai fini del calcolo si è tenuto presente che il ricorrente vive con la moglie e il figlio disabile (doc. 71).

Il reddito da lavoro è stato ricostruito grazie all'estratto conto previdenziale (doc. 20).

Il calcolo da eseguire per verificare se l'Istituto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, è riportato nell'utility di cui al foglio di calcolo predisposto dall'Ordine dei commercialisti di Roma, che consente di determinare la somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere, e se abbia tenuto conto del merito creditizio.

Ciò posto, si vanno a indicare i contratti in corso per i quali è stato possibile verificare il merito creditizio e l'esito in forma sintetica, rinviando ai fogli di calcolo allegati per la disamina dei calcoli svolti:

Creditore	IMPORTO MENSILE	Anno	Ha rispettato il merito creditizio?
FINANZIAMENTO UNICREDIT N. 4060236	€ 434,75	7/10/2014	si
FINANZIAMENTO UNICREDIT N. 7935659	€ 418,70	8/8/2017	si
FINANZIAMENTO UNICREDIT N. 9562677	€ 203,41	1/12/2019	no

Nel caso di specie, **risulta che l'ultimo dei contratti erogati da Unicredit n. 9562677 sia stato concesso in violazione del merito creditizio,** visto che le rate che già gravavano sullo stipendio del debitore non consentivano la concessione di altro credito, e ciò ha colpevolmente aggravato l'indebitamento del debitore, poiché la somma massima erogabile era inferiore

a quella erogata, secondo quanto emerge dal calcolo effettuato con l'ausilio del software predisposto dall'ODCEC Roma (doc. da 62 a 68).

Nei confronti dei creditori che non abbiano rispettato il merito creditizio e che hanno quindi colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento si applica l'art. 69, co. 2, CCII.

➤ **La convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**

La convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria si basa sulla valutazione circa la consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, del quale è stato valutato sia il valore di mercato che il valore effettivo che i creditori potrebbero ricavare in sede esecutiva.

Le considerazioni formulate dal ricorrente, e contenute nel ricorso, attestano che l'offerta formulata ai creditori è comunque migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria, sia in termini economici che nella tempistica di realizzazione.

A tal fine, facendo riferimento a quanto esposto dal ricorrente, si parte dalla valutazione di quello che è il patrimonio disponibile in capo al ricorrente.

- Il debitore non possiede beni immobili;
- Il debitore possiede una Ford Focus del 2007, ma si è ipotizzato che vista la valutazione da parte di ACI di 1.500 euro non vi sia alcuna prospettiva di utile realizzazione in sede esecutiva;
- Sul suo conto postale il saldo è di circa 126 euro, necessarie alle spese familiari quotidiane;
- Quanto allo stipendio, se si ipotizza una trattenuta pari a un quinto per 3 anni, e visto che la busta paga netta è pari a circa 1500 euro mensili, l'alternativa liquidatoria è pari a euro 10.800.

La valutazione della **convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria è effettuata sulla base di tali poste attive**, riassunte nella seguente tabella.

	<i>Valore di mercato</i>	<i>Ipotesi di ricavo in sede liquidatoria</i>
Valore stimato del patrimonio immobiliare	0	0
Valore stimato del patrimonio mobiliare registrato	€ 1500	€ 0

Valore del patrimonio in denaro liquido	€ 1500	€ 10.800
Valore complessivo del patrimonio	€ 3000	€ 10.800

Ciò posto, la proposta si basa sull'offerta di una rata pari a 200 euro per la durata di 7 anni, ossia per un totale di 16.800,00 euro.

La rata pari a 200,00 euro pare quella effettivamente sostenibile dal debitore, a fronte delle sue entrate consistenti nello stipendio pari a circa 1500,00 euro mensili, su gravano le spese per il mantenimento del nucleo familiare.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che sussista la convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

➤ **Conclusione**

In conclusione, la proposta di Piano garantisce una soddisfazione dei crediti che appare almeno pari a quella ricavabile in sede liquidatoria; garantisce una soddisfazione parziale a tutti i creditori – che non sarebbe ottenibile in sede di singole procedure esecutive – e garantisce altresì al debitore di conservare una quota del suo stipendio che garantisca una rendita imprescindibile vista la sua attuale situazione familiare.

Le condizioni personali e reddituali del debitore rendono comunque preferibile la ristrutturazione dei debiti attraverso il Piano rispetto all'alternativa liquidatoria, visto che il reddito del ricorrente appare a malapena sufficiente a garantire il sostentamento familiare.

Si allegano i seguenti documenti:

Doc. 1) Assegnazione incarico Gestore della Crisi- Avv. Elio Errichiello;

Doc. 2) Richiesta informazione e quantificazione credito agli Enti del 10.06.2022;

Doc. 3) Richiesta di precisazione del credito UNICREDIT- 6.12.2022;

Doc. 4) Richiesta di precisazione del credito CONSUMER THREE- 6.12.2022;

Doc. 5) Richiesta di precisazione del credito AGOS 6.12.2022;

- Doc. 6)** Avviso di accertamento TARI anno 2014 per omesso parziale versamento;
- Doc. 7)** Comune di Napoli, servizio gestione Tari- precisazione debito;
- Doc. 8)** Cartella Tari - situazione debitoria (documento 07120210019478306000);
- Doc. 9)** Calcolo estintivo- Unicredit al 9.12.2021;
- Doc. 10)** Verifica merito creditizio-finanziamento UNICREDIT- N.9562677;
- Doc. 11)** Verifica merito creditizio-finanziamento UNICREDIT- N.7935659;
- Doc. 12)** Verifica merito creditizio-finanziamento UNICREDIT- N.4060236;
- Doc. 13)** Sollecito pagamento KRUK, 28.10.2022;
- Doc. 14)** Richiesta di pagamento AGOS, 27.10.2021;
- Doc. 15)** Estratto conto AGOS (30.06.2021);
- Doc. 16)** Centrale dei Rischi -Banca D'Italia;
- Doc. 17)** Estratto ruolo Agenzia Dell'Entrate e Riscossione dall'anno 2000;
- Doc. 18)** Agenzia dell'Entrate-situazione debitoria- (documento 07120200077286012000);
- Doc. 19)** Piano di ammortamento pratica 7935659;
- Doc. 20)** Piano di ammortamento pratica 9562677;
- Doc. 21)** Piano di ammortamento pratica 4060236;
- Doc. 22)** Contratto di lavoro;
- Doc. 23)** Busta paga Marzo, Aprile, Maggio 2023;
- Doc. 24)** 730 anno 2018;

Doc. 25) 730 anno 2019;

Doc. 26) 730 anno 2020;

Doc. 27) 730 anno 2021;

Doc. 28) Estratto conto previdenziale [REDACTED] emesso il 28.12.2022;

Doc. 29) Decreto d'invalidità [REDACTED]

Doc. 30) Stato di famiglia [REDACTED]

Doc. 31) Estratto matrimonio;

Doc. 32) Residenza [REDACTED];

Doc. 33) Spese del condominio;

Doc. 34) Contratto di locazione ad uso abitativo;

Doc. 35) Verifica ipocatastale;

Doc. 36) Casellario e carichi pendenti [REDACTED]

Doc. 37) Utenze;

Doc. 38) Lettera di licenziamento [REDACTED]

Doc. 39) Assicurazione e documenti auto;

Doc. 40) Domanda piano del consumatore e allegati;

Doc. 41) Intervista sovraindebitato;

Doc. 42) 730 anno 2022;

Doc. 43) Pagamento canone di locazione;

Doc. 44) Estratto conto PostePay al 15.6.2023;

Doc. 45) Pagamento Tarsu;

Doc. 46) Verbale interrogatorio del 18.7.2023;

Doc. 47) Dichiarazione sul possesso requisiti;

Doc. 48) Elenco creditori;

Doc. 49) Elenco beni;

Doc. 50) Preventivo OCC.

Napoli, 18/7/2023

L'O.C.C.



Il debitore

